

N° R.G. 4042/2017



TRIBUNALE DI CAGLIARI  
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Elisa Lombardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.2018 nella causa promossa da [REDACTED] nato in COSTA D'AVORIO, rappresentato e difeso dall'avv. ELVIA SPIGNO  
CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari  
E NEI CONFRONTI DI

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 35 D.lgs 25/2008 e 19 D.lgs 150/2011

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato in data 27.04.2017, [REDACTED] (così come modificato in udienza) ha ritualmente proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, emesso nella seduta del 31.03.2017, notificato in data 14.04.2017, con il quale è stato disposto di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale.

Il ricorrente, ritenuta errata la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale, ha concluso, pertanto, domandando il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, e, in via gradata, la protezione cd. umanitaria, nonché, in ultimo, il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10, comma terzo della Costituzione.

Nessuno si è costituito per il Ministero convenuto, con conseguente dichiarazione di sua contumacia.

Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire sue conclusioni, né ha comunicato motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e mediante l'audizione del ricorrente, avvenuta alla citata udienza per il tramite di un interprete di fiducia.

In particolare, è stato prodotto in giudizio il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione personale davanti alla Commissione territoriale competente, dalla lettura del quale è emerso che il predetto ha dichiarato di essere nato in Costa d'Avorio, a Boakè, villaggio vicino alla città di San Pedro, ove ha vissuto fino al momento del suo espatrio,

N° R.G. 4042/2017



avvenuto nel 2015, conseguente ad attriti sorti con uno zio paterno a seguito della morte del proprio padre.

All'udienza odierna il ricorrente dopo aver confermato le proprie generalità ha così dichiarato:  
*" ho 20 anni, non ho un diploma, ho fatto tre anni di scuola elementare, so leggere un po' ma non so scrivere. [...] in Costa d'Avorio lavoravo come calciatore nella 2° divisione [...] venivo pagato solo a partita, non tanto, solo il necessario per mangiare. Nel 2015 sono andato via per un problema familiare a seguito della morte di mio padre. mio zio voleva l'eredità. Mio padre aveva un bene, una casa che veniva concessa in locazione a terzi; mio padre gestiva la casa e gli affitti; alla sua morte è subentrato mio zio che però tratteneva il denaro riscosso per sé. Ne sono sorte delle discussioni. Io avevo necessità di quei soldi per vivere ed alle continue mie richieste, ne è nata una colluttazione; non pago di ciò mio zio tentò anche di investirmi, procurandomi delle lesioni. [...] un mio amico mi consigliò di non sprecare la mia vita appresso a questi problemi con mio zio [...] e, per questo, sono partita".*  
All'esito la causa è stata trattenuta a riserva.

\*\*\*\*\*

Il racconto reso dal ricorrente, anche se credibile in ordine al fatto storico oggetto di narrazione non consente a questo Giudice, in applicazione dei parametri indicati dall'art.3, comma 5 D.lgs. n° 251/2007, di riconoscere la protezione richiesta. Non si ravvisano, infatti, i presupposti per la concessione né dello *status* di rifugiato, né della protezione sussidiaria ex art.14 Lett. a) e b) D.lgs 251/2007, poiché, tenuto conto degli elementi acquisiti in giudizio, i fatti, così come narrati, non integrano gli estremi per il citato riconoscimento così come disposto dall'art. 1° della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art.2, 1° comma, lett. e) del D.lgs 251/2007, né si ravvisa la sussistenza del pericolo per il ricorrente, qualora dovesse far rientro in patria, di venire condannato a morte od all'esecuzione della pena di morte, o di essere esposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante, tenuto conto, altresì, che è lo stesso ricorrente che non paventa la sussistenza di pericoli o di possibili persecuzioni in suo danno in caso di rimpatrio, potendosi affermare che le intenzioni omicide dello zio, allo stato, rappresentano mere supposizioni del ricorrente: non sono stati forniti, infatti, elementi precisi ed univoci che possano portare ad affermare che, nella concretezza, il predetto abbia rischiato o possa rischiare ancora oggi di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 14 D.lgs 251/2007, si osserva quanto segue.

Dopo la guerra civile, durata quasi dieci anni, il Paese sta oggi tentando di creare una propria stabilità, anche se la situazione generale appare, comunque, molto delicata.

L'economia della Costa d'Avorio è una delle più floride del continente africano, ma dipende quasi interamente dall'esportazione delle materie prime e questo, come riportato in recenti scritti di geopolitica (fonte rivista di geopolitica *Micromega*, febbraio 2017) scatena da sempre

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

N° R.G. 4042/2017



gli interessi delle grandi multinazionali le quali sono pronte a finanziare i diversi gruppi dirigenti al fine di assicurarsi, con la presa del potere, il controllo del mercato globale.

È proprio la caduta del prezzo del cacao e del caffè, di cui la Costa d'Avorio è tra le prime produttrici al mondo, che verso la fine degli anni novanta ha prodotto un effetto disastroso sulla economia del Paese, ripercuotendosi negativamente sulla stabilità del governo e sugli assetti sociali nazionali, tanto che è proprio in quel periodo che sono iniziate le prime grandi proteste di piazza dei cittadini ivoriani, sempre più poveri e disperati.

In questo clima, ove il malcontento generale era sempre in aumento e veniva represso con la forza, si fecero strada dei gruppi militari che, nel 2000, rovesciarono il Presidente in carica ed organizzarono nuove elezioni presidenziali.

Le elezioni si svolsero in un clima pesantissimo, con tentativi di brogli ed esclusione dalla corsa alla presidenza dello Stato, perché di "sangue misto", di Alassane Ouattara, attuale Presidente della Costa d'Avorio e, al tempo, principale candidato dell'opposizione.

La discriminazione razziale, fu, dunque, la scintilla che ha poi innescato, nel 2002, la guerra civile che ha devastato il Paese fino al 2011 e che rappresenta, oggi, l'elemento da cui partire per comprendere gli attuali disordini socio-politici ivoriani.

È bene sapere, infatti, che nel corso di alcuni decenni prima dello scoppio della guerra civile, moltissimi *malesi* e *burkinabè* si spostarono nel territorio del nord ivoriano alla ricerca di maggiore stabilità e nuove fonti di reddito. Negli anni, pertanto, il tessuto sociale del nord del Paese si era (ed è) lentamente modificato tanto che il governo centrale arrivò a non riconoscere a gran parte della popolazione ivoriana del nord, a causa delle loro radici "non pure", la cittadinanza.

Questi, discriminati, si organizzarono con un esercito ribelle, armato da Stati esteri, insorgendo contro il governo centrale. Ciò nonostante, alle elezioni del 2000 la candidatura di quello che è l'attuale Presidente, venne bocciata dalla Corte Suprema ivoriana per "dubbia nazionalità" e, conseguentemente, rimasero in corsa due soli candidati. Il proclamato eletto venne, però, messo alla fuga dai sostenitori dell'altro candidato sconfitto, Gbagbo, che, con detta "manovra", "vinse", pertanto, le elezioni del 2000.

L'esito delle elezioni contribuì ulteriormente alla spaccatura all'interno del Paese che, infatti, aumentava sempre di più e molti dei territori del nord passarono sotto il controllo ed il comando delle forze ribelli sostenitrici di Ouattara. Il tentativo della Comunità internazionale di mediare per riportare l'ordine attraverso nuove elezioni che consentissero anche a Ouattara di parteciparvi, non impedirono il sorgere della guerra civile, ma costrinsero Gbagbo ad indire nuove elezioni, sempre rimandate fino al 2010, quando Ouattara vinse e Gbagbo venne invitato dalla Comunità internazionale, in particolare dalla Francia, a lasciare il potere.

Per diverso tempo la Costa d'Avorio si è ritrovata con due presidenti e due governi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a dot.

N° R.G. 4042/2017



Le rivolte scoppiarono in ogni parte del Paese, con oltre tremila ivoriani deceduti a causa degli scontri, e ciò fino al recente arresto di Gbagbo.

Secondo i *reports* di *Amnesty International*, nel 2016 *"la situazione di sicurezza si è mantenuta stabile, malgrado gli attacchi compiuti all'inizio dell'anno da gruppi armati e gli scontri intercomunitari scoppiati nell'ovest del Paese"*.

Un freno alla stabilità socio-politica della Costa d'Avorio si è avuta nel gennaio del 2017 quando migliaia di soldati si sono ammutinati in segno di protesta per la mancata ricezione del "bonus" promesso per i servizi resi durante la guerra civile e per ottenere dal Governo stipendi più alti.

Ai ribelli sostenitori di Ouattara, oggi soldati integrati nell'esercito di Stato, durante la guerra erano stati, infatti, promessi 12 milioni di franchi *cfa* ciascuno, pari circa a 18.000,00 euro, in un Paese in cui lo stipendio medio è meno di 100 euro. Queste promesse non furono mai mantenute fino a che, dopo l'ammutinamento ed il sequestro del primo Ministro e la conseguente capitolazione del Governo, è stato siglato un accordo con le forze militari in protesta, ed alcuni militari hanno iniziato a ricevere il "bonus" tanto agognato.

L'allarme sembrava rientrato, ma i disordini sono nuovamente riesplosi più violenti dei primi anche perché gli altri militari, le forze di polizia e la gendarmerie hanno anch'essi reclamato lo stesso "bonus" e lo stesso trattamento ed agli scontri si sono uniti anche gli studenti.

Dall'inizio dell'anno gli episodi di sollevamento militare sono stati otto e diversi sono stati gli scontri nei quali sono state utilizzate armi da fuoco, con continui disordini ed un aumento di *checkpoint* militari in quasi tutti i quartieri delle grandi città.

Da ultimo, è cronaca internazionale recente quella degli attacchi a due basi militari avvenuti il 15 luglio c.a. presso le città di Abidjan e di Korhogo, respinti dalle forze di sicurezza locali (fonte *AfricaNews* e *Refworld*).

Il presidente della Lega ivoriana per i Diritti Umani, Pierre Kouamè Adjoumani, in merito alla situazione attuale della Costa d'Avorio così ha riferito alla stampa internazionale: *"pensavamo che la Costa d'Avorio stesse gradualmente emergendo dalla sua crisi, ma siamo sempre più testimoni che i vecchi demoni si sono risvegliati. L'esercito che dovrebbe dare la fiducia alle persone, purtroppo insorge a causa di promesse ingiuste. Se non sono soldati, sono quelli che sono stati demobilizzati a dimostrare"* (fonte *Refworld*, IRIN, *la violenza sporadica e la tolleranza presidenziale hanno messo a repentaglio la sicurezza dimenticata della Costa d'Avorio*, il 21 luglio 2017, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/59759ff24.html>).

I cd. *"demobilizzati"* sono gli ex combattenti non integrati nell'esercito ufficiale che secondo esperti internazionali in materia, rappresentano la più grande minaccia a lungo termine per la stabilità del Paese, non essendo stati ancora né disarmati, né reintegrati nella società civile.

A questo quadro generale si deve aggiungere anche la fine della missione delle Nazioni Unite in Costa d'avorio, durata 13 anni, è terminata il 30 giugno di quest'anno. L'UNOCI ha dichiarato di essere sicuro che le autorità ivoriane sarebbero state in grado di proteggere, da soli, i propri

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'S' followed by a horizontal line.

N° R.G. 4042/2017



cittadini, anche se le riforme militari dovevano ancora essere completate. Il Ministro della difesa Hamed Bakayoko ha applaudito alla fine della missione, da tutti gli ivoriani auspicata, affermando pubblicamente di voler lavorare *"in modo che l'esercito e la popolazione siano riconciliati. L'obiettivo finale è quello di avere un esercito forte e disciplinato"*.  
Orbene.

La fine della missione dei Caschi Blu, le prossime elezioni del 2020, le ambizioni elettorali dei politici di fazioni opposte -pro-Ouattara, pro-Soro ed anche pro-Gbagdo-, le tensioni all'interno dell'esercito e le crescenti tensioni sociali, se non sono sufficienti al fine di affermare la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita od alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, così come richiesto dalle norme internazionali in materia e sopra richiamate, sono ritenute da questo Giudice, secondo l'orientamento della recente Giurisprudenza (Cassazione sentenza n°21903/2015) sufficienti per accordare al ricorrente la protezione umanitaria, misura che si concretizza nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art 5, comma 6 del D.lgs. 286/1998, potendosi affermare la sussistenza di una situazione di vulnerabilità oggettiva legata al clima di insicurezza e di forte preoccupazione presente in Costa d'Avorio che potrebbe anche portare, se non mutato, ad una recrudescenza della guerra civile.

La richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria in questa sede deve, pertanto, essere accolta.

Le spese processuali, in considerazione della contumacia della amministrazione convenuta, non devono essere liquidate.

In ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vista la richiesta formulata nel ricorso introduttivo e reiterata in udienza, si provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso,

- 1) annulla il provvedimento impugnato, emesso nella seduta del 31.03.2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, notificato in data 14.04.2017 nei confronti di [REDACTED] (così come corretto in udienza) nato in Costa d'Avorio il 30.12.1998, CF. [REDACTED] CODICE VESTANET [REDACTED] nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, per l'effetto non ha trasmesso gli atti al Questore per i consequenziali adempimenti;
- 2) dichiara che [REDACTED] ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar shape.

N° R.G. 4042/2017



25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della stessa parte ricorrente, per il rilascio del citato permesso di soggiorno per motivi umanitari;

3) nulla sulle spese.

4)

Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza, dandone comunicazione alla Commissione Territoriale interessata, nonché a Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari.

Si comunichi.

Cagliari, 17.04.2018

Il GQT  
dott.ssa Elisa Lombardo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elisa Lombardo', written over the typed name.

**Depositato in Cancelleria**

**Cagliari 17 APR 2018**

**L'Operatore Giudiziario**

**Gina Dessi**